



**TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati:

1) Dott.ssa	Paola	PARLATI	Presidente
2) Dott.	Marco	MANCINI	Giudice rel
3) Dott.	Luciano Pietro	ALIQUO'	Giudice

ha pronunciato nel procedimento unitario RG n 131/2023 il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

(artt. 47 e 84 e ss CCII)

letto il ricorso del 15.12.2023 con il quale la società SC IMPIANTI s.r.l., C.F./P. IVA 03143010134, con sede legale in Appiano Gentile (Co) Via Aldo Moro 8 ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

letto il decreto del 20.12.2023 con il quale il Collegio ha assegnato termine fino al 13.2.2024, poi prorogato al 15.4.2024, nominando commissario giudiziale il Dr Michele Grisoni e fissando udienza, per come differita, al 15.4.2024, per sentire le parti;

in esito al contraddittorio, il Collegio, a fronte di rilievi critici del Commissario Giudiziale, concedeva termine sino al 15.5.2024 alla società debitrice per integrare e/o fornire chiarimenti in merito al piano e alla proposta, riservandosi di provvedere successivamente a dopo il 20.5.2024;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso ex artt. 40, 44, 84 e 87 c.c.i.i. nonché la nota integrativa;

udito il giudice relatore;

sentite le parti

esaminato il parere del Commissario Giudiziale reso anche sulle integrazioni e/o chiarimenti della società;

#### OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii la competenza di questo Tribunale essendo la sede dell'impresa ubicata ad Appaino Gentile (CO).

Nella fase di apertura del concordato, e in particolare quello in continuità aziendale seppur indiretta, il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se la proposta di concordato:

a) sia rituale (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza);

b) non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali (ciò che si risolve in sostanza in "assenza di pregiudizio" per i creditori).

Nella fattispecie, la domanda è stata approvata e sottoscritta dall'organo amministrativo con le forme di cui all'art. 120 bis CCII.

Il ricorso è stato corredato dal piano concordatario, dalla proposta e dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII.

Dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione al concordato preventivo poiché la ricorrente:

- è impresa commerciale (nel settore della progettazione e installazione di impianti elettrici) assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;

- versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, tenuto conto del "deficit" tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta.

Il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle cause della crisi; delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; delle ragioni per le quali la continuità aziendale, seppur indiretta (mediante affitto d'azienda ponte) è funzionale al soddisfacimento dei creditori; dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato in CONTINUITA' INDIRETTA sui seguenti pilastri:

1. prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa mediante affitto ponte dell'azienda in funzione della cessione a terzi che hanno già formulato offerta irrevocabile d'acquisto;

2. vendita degli altri beni non funzionali alla continuità d'impresa e non ricompresi nel ramo d'azienda oggetto di affitto e di futura cessione (immobile di Appiano Gentile e magazzino);
3. riscossione dei crediti;
4. transazione fiscale.

Il passivo è pari ad euro 1.528.108,00. L'attivo stimato ammonta a complessivi euro 787.730,00.

La proposta concordataria prevede:

- il pagamento al 100% dei crediti di rango prededucibile (di cui euro 52.842,00 per Commissario Giudiziale), inclusi i costi di funzionamento;
- il pagamento al 100% dei creditori privilegiati fino alla classe 9; in relazione alla classe 5 (Accantonamento Mediocredito) il debitore ha indicato al privilegio generale mobiliare, ai sensi della legge 23-12-1996 n. 662 e dell'art. 15 Legge 266/97, del DM 248/99 e successive modifiche ed integrazioni, i crediti del Fondo di Garanzia, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha garantito alcuni finanziamenti concessi alla SC Impianti SRL da parte dei seguenti istituti (garantendo un soddisfacimento pari al 50,82%);
- il soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati o al chirografo in percentuali variabili dal 10 % al 18%;
- la proposta di transazione fiscale ex art 88 CCI

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Più precisamente la proposta prevede la suddivisione in 17 classi omogenee dei creditori.

La durata del piano è indicata complessivamente entro 36 mesi dall'omologa.

Sono state superate le criticità rilevate dal Commissario Giudiziale, alla luce delle integrazioni e chiarimenti resi dal CG anche in punto di integrazioni e modifiche all'offerta irrevocabile di proroga del contratto di affitto d'azienda e di proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda stessa, come attestato dallo stesso CG, salvo ogni e diversa e più approfondita valutazione in sede di relazione ex art 105 CCII.

Infine, il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale atteso che in caso di liquidazione giudiziale sarebbe estremamente difficile mantenere in essere un'organizzazione che consenta la quantificazione e il recupero delle posizioni rappresentate dai SAL e dai crediti contestati, proprio in ragione della complessità dell'attività svolta e dell'ampio contesto, anche internazionale, in cui la stessa è sviluppata. La continuità dell'attività di impresa seppure indiretta, consentirebbe di generare valore aggiunto con positivi risvolti sociali, rispetto alla prospettiva liquidatoria, garantendo la conservazione della gran parte dei posti di lavoro, il mantenimento del know-how aziendale e dell'avviamento (Euro 110.000) nonché la tutela delle posizioni dei fornitori i quali da un lato potranno continuare a fornire la Società cessionaria il ramo d'azienda e dall'altro potranno trovare soddisfazione del loro credito in termini più celeri. La proposta concordataria, garantirebbe, a detta della proponente, anche una miglior

liquidazione dei beni (Euro 70.260) al di fuori del perimetro dei beni definiti strategici e rientranti nella cessione d'azienda.

Esaminato il parere favorevole espresso in udienza dal commissario giudiziale ed esaminata l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, entrambi si esprimono sulla idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Come noto, quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, alla stregua della migliore dottrina, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano (ossia la convenienza o meno della proposta rimessa ai creditori), se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi (cioè che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, ex artt. 84 e 85 CCII), sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna.

La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso la "continuità indiretta". Infine, l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale causerebbe la disgregazione del compendio aziendale con riduzione del valore dell'azienda.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, apparendo la proposta ammissibile oltre che il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

In ordine alla richiesta di autorizzazione alla proroga del contratto di affitto d'azienda, attesa l'apertura del concordato preventivo, si rimette al GD ogni valutazione.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con inventario del patrimonio (se disponibile), redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

**dichiara**

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società SC IMPIANTI s.r.l., C.F./P. IVA 03143010134, con sede legale in Appiano Gentile (Co) Via Aldo Moro 8

**nomina**

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

**conferma**

la nomina del commissario giudiziale Dr Michele Grisoni;

**stabilisce**

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 21.10.24 ore 9:00... e termineranno il giorno 28.10.24 ore 20:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

**fissa**

il termine perentorio del **20.6.2024** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 10.400,00, su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

**assegna**

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

**stabilisce**

ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5000,00;

**manda**

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 27.5.2024

IL GR  




Il Presidente  


IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella  


Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 29 MAG 2024

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella  


5